

**DELIBERAZIONE 21 MAGGIO 2019
194/2019/R/EEL**

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ESSENZIALE PRIOLO, PER
IL PERIODO DI APPLICAZIONE DEL REGIME 91/14**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1065^a riunione del 21 maggio 2019

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2014, 447/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 447/2014/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2014, 521/2014/R/eel, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 521/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 26 novembre 2015, 574/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2016, 274/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 274/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2016, 761/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 761/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2017, 841/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 841/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2018, 375/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 375/2018/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), del 3 aprile 2017, prot. Autorità 13177, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);

- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL), del 4 agosto 2017, prot. Autorità 26703, del 8 agosto 2017 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di Terna, del 30 maggio 2018, prot. Autorità 17148, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità (di seguito: DMEA), del 21 febbraio 2019, prot. Autorità 4450, di pari data (di seguito: prima lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL, del 4 marzo 2019, prot. Autorità 5379, del 1 marzo 2019 (di seguito: seconda comunicazione ENEL);
- la comunicazione DMEA, del 20 marzo 2019, prot. Autorità 6866, di pari data (di seguito: seconda lettera DMEA);
- la comunicazione di ENEL, del 27 marzo 2019, prot. Autorità 7696, del 28 marzo 2019 (di seguito: terza comunicazione ENEL).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14, prevede che, sino all'entrata in operatività dell'elettrodotto 380 kV "Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare:
 - le unità di produzione di energia elettrica, con esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza superiore a 50 MW siano considerate risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico e debbano essere offerte sul mercato del giorno prima (di seguito: MGP);
 - l'Autorità definisca le modalità di offerta e remunerazione delle predette unità, seguendo il criterio di puntuale riconoscimento per singola unità produttiva dei costi variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle stesse unità, in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il sistema elettrico;
- con la deliberazione 447/2014/R/eel, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 91/14;
- nell'ambito del procedimento citato al precedente alinea, la deliberazione 521/2014/R/eel definisce i criteri di offerta e remunerazione delle unità di produzione soggette alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma *3bis*, del decreto-legge 91/14 (di seguito: regime 91/14);
- la capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14, che, secondo quanto disposto dalla deliberazione 521/2014/R/eel, è indicata da Terna in una sezione dedicata dell'elenco degli impianti essenziali, può essere classificata in:
 - capacità di produzione considerata essenziale da Terna per soddisfare il fabbisogno dei servizi di dispacciamento nell'anno medesimo (di seguito: impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06);

- capacità di produzione essenziale *ex* decreto-legge 91/14 diversa da quella descritta al precedente alinea (di seguito: unità essenziali aggiuntive);
- ai sensi della deliberazione 521/2014/R/eel, che prevede specifiche norme di raccordo tra il regime 91/14 e i regimi di cui alla deliberazione 111/06, ciascun impianto essenziale *ex* deliberazione 111/06, se ammesso a uno dei regimi regolati dal Titolo 2 della deliberazione medesima (regimi tipici e regimi alternativi), è soggetto alla disciplina dei menzionati regimi esclusivamente nelle ore in cui, per qualsiasi ragione, non si applica il regime 91/14;
- gli utenti del dispacciamento che dispongono di unità essenziali soggette al regime 91/14 hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuna delle citate unità, in relazione al periodo dall'1 gennaio 2015 al giorno di entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera b), della deliberazione 521/2014/R/eel e del comma 63.13 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi degli articoli 3 e 4 e i commi degli articoli 63 e 65 citati nel prosieguo sono da considerare relativi, rispettivamente, alla deliberazione 521/2014/R/eel e alla deliberazione 111/06); il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- la deliberazione 274/2016/R/eel, in considerazione dell'entrata in operatività dell'intervento Sorgente-Rizziconi, ha stabilito il termine del regime 91/14 alle ore 00:00 del giorno 28 maggio 2016;
- conseguentemente, nell'anno 2016, il regime 91/14 è stato applicato agli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 e alle unità essenziali aggiuntive per il periodo compreso tra il giorno 1 gennaio e il giorno 27 maggio, senza soluzione di continuità (di seguito: periodo di riferimento dell'anno 2016);
- l'impianto Priolo di ENEL, essendo costituito da unità essenziali aggiuntive, è stato inserito, da Terna, nell'elenco degli impianti soggetti al regime 91/14 per l'anno 2016;
- con la deliberazione 761/2016/R/eel, a seguito di apposita istanza avanzata da ENEL, ai sensi del combinato disposto dei commi 3.1, lettera aa), e 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo trimestre dell'anno 2016 per l'impianto Priolo;
- al fine di ottenere il riconoscimento del Corrispettivo, l'utente del dispacciamento interessato è tenuto a inviare, all'Autorità e a Terna, una relazione, corredata da un bilancio riclassificato per ciascun impianto in regime 91/14; secondo quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera z), e 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la prima comunicazione ENEL, l'omonimo utente ha presentato, all'Autorità, l'istanza per il riconoscimento del Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, in relazione all'impianto Priolo (di seguito anche: Istanza);

- l'istanza di reintegrazione avanzata da ENEL è stata corredata dalla relazione del revisore contabile, che ha espresso un giudizio positivo circa la complessiva conformità alla disciplina di riferimento dei documenti economici allegati all'istanza medesima in ogni aspetto significativo;
- il combinato disposto dei commi 3.1, lettera bb) e 65.34 prevede che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili (di seguito: margine di contribuzione), riportato nelle istanze presentate dagli utenti del dispacciamento interessati al riconoscimento del Corrispettivo, sia conforme alla disciplina di riferimento del regime 91/14;
- con la seconda comunicazione Terna, detta società ha reso disponibile, all'Autorità, la relazione sugli esiti delle verifiche finalizzate a controllare se e in che termini l'importo del margine di contribuzione, esplicitato da ENEL nei documenti contabili a supporto della relativa istanza di reintegrazione, sia stato determinato conformemente alla disciplina di riferimento (di seguito: Relazione di verifica);
- rispetto ad alcune voci del margine di contribuzione, la Relazione di verifica evidenzia uno scostamento tra l'importo indicato nell'istanza di reintegrazione dall'utente interessato e il corrispondente ammontare determinato da Terna in applicazione della disciplina di riferimento;
- il combinato disposto del comma 3.1, lettera y) e del comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale che è soggetto al regime 91/14 senza essere ammesso al regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06 siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso medio storico di indisponibilità dell'impianto medesimo risulti inferiore al minore tra la percentuale di indisponibilità nell'anno medesimo e la percentuale di indisponibilità nella parte dello stesso anno nella quale è stato applicato il regime 91/14;
- con la prima comunicazione Terna, quest'ultima ha reso disponibile, all'Autorità, i dati sulle indisponibilità rilevanti per la determinazione dei costi fissi riconosciuti per il periodo di riferimento dell'anno 2016;
- ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, Terna ha riconosciuto un ulteriore acconto del Corrispettivo, per il periodo di riferimento dell'anno 2016, agli utenti del dispacciamento titolari degli impianti essenziali soggetti al regime 91/14, ivi incluso l'impianto Priolo;
- con la seconda e la terza comunicazione ENEL, l'omonimo utente ha fornito le informazioni integrative richieste rispettivamente con la prima e la seconda lettera DMEA;
- dalle sopra citate comunicazioni è emerso che l'importo della voce oneri diversi di gestione, di cui all'Istanza, comprende, oltre agli oneri per IMU di competenza dell'anno 2016, anche gli utilizzi del fondo ICI/IMU a seguito della chiusura del contenzioso tributario su imposte di competenza di anni precedenti (dal 2009 al 2015).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 375/2018/R/eel, l’Autorità ha stabilito il Corrispettivo relativo all’impianto Priolo per l’anno 2015; l’importo del menzionato Corrispettivo è stato calcolato senza tener conto dei maggiori oneri per IMU, di competenza dell’anno 2015, dovuti agli esiti del contenzioso tributario di cui alla seconda e terza comunicazione ENEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- accogliere l’istanza di reintegrazione dei costi avanzata da ENEL con la prima comunicazione omonima, fatto salvo quanto espresso negli alinea seguenti;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all’impianto Priolo per il periodo di riferimento dell’anno 2016, adottare gli importi che risultano dalla Relazione di verifica di Terna con riferimento alle seguenti voci:
 - a) l’acconto del Corrispettivo riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 841/2017/R/eel, dato che l’istanza di reintegrazione di ENEL non ne tiene conto, essendo stata elaborata prima della menzionata deliberazione;
 - b) i ricavi attinenti al MGP *ex* commi 4.4 e 65.3;
 - c) la maggiorazione dei ricavi derivante dall’applicazione dei vigenti criteri di valorizzazione delle offerte accettate sul mercato infragiornaliero per quantità non indispensabili, ai sensi del combinato disposto del comma 3.1, lettera o), e del comma 65.3.2;
 - d) le componenti del costo variabile riconosciuto rilevante ai fini della reintegrazione;
- ai fini della determinazione del Corrispettivo relativo all’impianto Priolo per il periodo di riferimento dell’anno 2016, riconoscere, con riferimento agli oneri per IMU di cui alla voce oneri diversi di gestione, i soli importi di competenza dell’anno 2016 come riportati nella terza comunicazione ENEL, escludendo gli importi derivanti dall’utilizzo del fondo ICI/IMU a seguito della chiusura del contenzioso tributario avente ad oggetto anni precedenti (dal 2009 al 2015);
- non prevedere alcuna rettifica dei costi fissi riconosciuti rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3.1, lettera y), e 65.22, dal momento che, come comunicato da Terna, il tasso di indisponibilità dell’impianto Priolo per l’anno 2016 è risultato inferiore alla media dei tre esercizi precedenti.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- prevedere che Terna riconosca a ENEL, per l’anno 2015, un importo integrativo del Corrispettivo, di cui alla deliberazione 375/2018/R/eel, pari ai maggiori oneri IMU di competenza del medesimo anno, escluse sanzioni, interessi e spese, dovuti agli esiti del contenzioso tributario di cui alla seconda e terza comunicazione ENEL

DELIBERA

1. di prevedere che Terna riconosca, a ENEL, nei termini indicati in premessa e in relazione all'impianto Priolo, il Corrispettivo per il periodo di riferimento dell'anno 2016, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che, per quanto esplicitato in premessa, Terna riconosca a ENEL, per l'anno 2015, l'importo integrativo del Corrispettivo indicato nell'Allegato A;
3. di stabilire che Terna dia seguito alla disposizione di cui ai punti 1 e 2, entro il giorno 30 giugno 2019;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL;
5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini